

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALVI, FOGU, ZANELLA e PEZZULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1988

Disposizioni in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del personale dirigente dell'Amministrazione civile dello Stato e degli enti locali territoriali e del personale direttivo e ispettivo della scuola

ONOREVOLI SENATORI. - La materia è attualmente disciplinata, in via generale, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973 (articolo 4), per quanto riguarda i dirigenti dello Stato; dagli articoli 32 e 33 del regio decreto-legge del 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 379 dell'11 aprile 1955 con relativi regolamenti interni, per i dirigenti degli enti locali (comune, provincia, Regione e loro consorzi); dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, e successive integrazioni e modificazioni, e dall'articolo 15 della legge n. 477 del 1973, per il personale direttivo ed ispettivo della scuola.

Tutto il personale di cui trattasi viene, di norma, collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età; è consentito, però, al personale della scuola di rimanere in servizio, a domanda, fino al raggiungimento del limite massimo (quarant'anni) di servizio o minimo della pensione, comunque non oltre il settantesimo anno di età (articolo 15, secondo e terzo comma della legge n. 477 del 30 luglio 1973).

Tale ultima disposizione di fatto origina un'ingiustificabile disparità di trattamento tra i presidi da un lato ed i direttori didattici dall'altro. Mentre i presidi, avvalendosi del disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge n. 477, riescono a rimanere, a domanda, in servizio fino a settanta anni di età

poichè molto difficilmente raggiungono quarant'anni di servizio di ruolo all'età di sessantacinque anni, i direttori didattici a sessantacinque anni di età quasi sempre raggiungono o superano i quarant'anni di servizio di ruolo.

Il disegno di legge, ove accolto, ristabilisce una sostanziale parità tra le due categorie di direttivi della scuola.

L'attuale legislazione, infatti, penalizza i direttori didattici che provengono tutti dal ruolo dei docenti di scuola elementare.

Ciò in quanto, ai fini del computo dei quarant'anni di servizio (limite che non consente di beneficiare del mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età) viene considerato per intero tutto il servizio prestato nel ruolo dei docenti che, di regola, ha inizio in giovane età (intorno ai ventidue-ventitre anni). Appare evidente che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, i direttori didattici hanno raggiunto, se non superato, i quarant'anni di servizio di ruolo. Tanto non accade per i presidi che normalmente entrano nel ruolo dei docenti non prima di aver raggiunto i ventisette-ventotto anni di età. Vi è di più: all'interno della stessa categoria dei direttori didattici, la normativa attuale favorisce, consentendogli il mantenimento in servizio a domanda, chi, per un motivo o per un altro, certo non per merito è entrato in ruolo in età più tarda.

Ancora: le categorie favorite continuano con i dirigenti della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, con i professori universitari, i magistrati e i medici (per citarne alcune del pubblico impiego) i quali sono attualmente collocati a riposo a settanta anni di età. Appare evidente il trattamento sperequativo ed ingiusto nei riguardi del personale dirigente dell'Amministrazione civile dello Stato e degli enti locali territoriali (comune, provincia, Regione e loro consorzi), nonchè di quello direttivo ed ispettivo della scuola cui si riferisce il presente disegno di legge. La permanenza in attività consente, infatti, di

usufruire di un migliore trattamento economico durante il servizio, di una migliore indennità di buonuscita e di un miglior trattamento pensionistico. Senza dire del vantaggio che il mantenimento in servizio di per se stesso rappresenta consentendo all'interessato di rimandare i numerosi e ben noti problemi collegati alla condizione dell'anziano collocato a riposo.

Di qui la necessità di una normativa che mentre da un lato pone fine a trattamenti diversi ed ingiusti quali sopra evidenziati, dall'altro assicuri allo Stato, agli enti locali e alla scuola personale dirigente, direttivo ed ispettivo al meglio della preparazione e delle capacità professionali che divengono sempre più idonee proprio in età avanzata, specie ove si consideri che il posto di dirigente o di direttivo si raggiunge in età matura.

Il presente disegno di legge, del resto, trova riscontro e conforto non solo in istanze sociali da più parti sollevate, ma anche in altre considerazioni non meno valide di quelle già esposte. Esso può costituire un contributo alla soluzione di taluni problemi che ormai da tempo si pongono all'attenzione del legislatore.

È noto come la sproporzione sempre più crescente tra la popolazione attiva e quella a riposo necessiti di interventi intesi ad eliminare o a contenere, se non altro, i numerosi inconvenienti ad essa dovuti e che, in difetto, ci porterebbero in breve tempo a poter essere considerato un popolo di pensionati.

La presente proposta si prefigge di eliminare trattamenti ingiusti, ma vuole soprattutto assicurare all'Amministrazione civile dello Stato, agli enti locali territoriali ed alla scuola dirigenti e direttivi di qualificata esperienza e di matura professionalità, in accoglimento delle esigenze a noi prospettate dalle categorie interessate e nel rispetto delle problematiche sociali con esse collegate.

Il presente disegno di legge non comporta alcun aggravio di spesa per lo Stato, anzi realizza un'economia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale dirigente dell'Amministrazione civile dello Stato, degli enti locali territoriali nonché al personale direttivo ed ispettivo della scuola, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è consentito, a domanda e dietro accertamento dell'idoneità psico-fisica, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, anche se abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione.

Art. 2.

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.